

Roberto. — *Al ministro della guerra.* — « Se non creda illegale oltrechè estremamente ridicolo che un ufficiale smobilitato e quindi eletto deputato possa ancora essere passibile di procedimenti disciplinari per parte delle autorità militari ed a cagione dei suoi discorsi elettorali ».

RISPOSTA. — « A norma della legge sullo stato degli ufficiali, l'ufficiale in congedo può essere sottoposto a procedimenti disciplinari per mancanze commesse sia quando si trovava sotto le armi che nella sua posizione in congedo.

« La legge medesima non prevede alcuna eccezione a tale disposizione, neanche nei riguardi degli ufficiali rivestiti del mandato politico, per cui i procedimenti disciplinari istituiti in confronto di ufficiali deputati al Parlamento non sono illegali.

« Tuttavia, pel più ampio e scrupoloso rispetto al libero adempimento del mandato parlamentare, e in analogia alle disposizioni statutarie che lo tutelano, il Ministero ha deciso in simili casi di sospendere i procedimenti relativi.

« Al riguardo si ritiene opportuno far conoscere che in data odierna sono state emanate disposizioni alla Direzione generale personale ufficiali affinché siano sospesi tutti i procedimenti disciplinari a carico di ufficiali che siano deputati al Parlamento.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AGNELLI ».

Rocco ed altri. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere come intenda provvedere alla sistemazione dei supplenti delle scuole tecniche pareggiate di Napoli dichiarati eleggibili ma non vincitori nei recenti concorsi, tenuto presente il lungo e lodevole servizio prestato e la condizione creata agli altri supplenti di scuole pareggiate convertite in Regie col decreto 2 ottobre 1919, n. 1865 ».

RISPOSTA. — « Il Ministero è dolente di non essere autorizzato da nessuna disposizione vigente a sistemare i supplenti, cui accennano gli onorevoli interroganti. L'autorità scolastica farà il possibile nelle nomine dei vincitori di ridurre al minimo il numero dei non sistemati. Questi, per il Regio decreto 29 aprile 1920, potranno aspirare a cattedre in altre scuole tecniche pareggiate.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CAPORALI ».

Rodinò ed altri. — *Al ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare in rapporto alle richieste dei funzionari delle imposte, che hanno dato sempre prova di abnegazione e di disciplina nel-

l'adempimento del loro dovere, per porre termine all'agitazione gravemente dannosa all'interesse dello Stato ed a quello dei cittadini ».

RISPOSTA. — « Il Regio decreto-legge del 24 novembre 1919, col quale fu elevato il titolo di studio per l'ammissione in carriera, ebbe a sanzionare l'equiparazione dei funzionari delle imposte dirette, aventi grado per rivestire la carica di presidente delle Giunte di stima o delle Commissioni giudicanti, a quelli dell'Amministrazione centrale provvisti di eguale stipendio.

« Ciò sta a dimostrare come il Governo non abbia tralasciato di curare la elevazione morale di tale personale.

« Quanto alla elevazione economica, tutto quello che si è potuto fare, tenuto pur conto delle difficoltà in cui attualmente versa il Tesoro, è stato di riportare i detti funzionari nella condizione in cui erano di fronte a quella dei funzionari degli uffici centrali prima che intervenisse il Regio decreto-legge del 27 novembre 1919. Infatti con Regio decreto-legge del 4 maggio cadente, n. 564, il trattamento economico degli agenti superiori viene elevato inizialmente a lire 10,500, e terminalmente a lire 12,800; conservandosi così quella medesima differenza che esisteva nel Regio decreto-legge del 23 ottobre 1919.

« Si è accordato inoltre un notevole aumento del fondo da ripartire fra i funzionari in relazione alla importanza degli uffici, al grado di responsabilità delle funzioni esercitate ed ai risultati ottenuti.

« Questo, ripeto, è quanto è stato possibile di fare a favore dei funzionari delle imposte dirette, ed è moltissimo nelle attuali condizioni dell'Erario. Sono sicuro che essi, consci della gravità del momento e convinti delle buone disposizioni dell'Amministrazione nel loro riguardi, sapranno continuare a dare sicure prove di disciplina e di attaccamento al servizio.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AMENDOLA ».

Romita. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere per quali ragioni fu arrestato a Potenza, il 16 gennaio 1920, il signor Minotti Giuseppe, guardafili telegrafico, ed illegalmente trattenuto in arresto per 20 giorni, facendolo peregrinare, sempre ammanettato, per vari paesi come un delinquente volgare ».

RISPOSTA. — « Il guardafili telegrafico Minotti Giuseppe, del distretto di Frosinone, nel 15 gennaio 1920, durante l'agitazione del personale postelegrafico, si recò a Castrovillari, iniziando un'attiva propaganda fra il personale del luogo, ottenendo la cessazione del lavoro da parte di due squadre ed in-